



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 recante “Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 recante “Riordino adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 e in particolare l'articolo 1;

VISTO il D.M. 111 del 6/06/2024 “*Procedura straordinaria in attuazione dell'art. 14, comma 1 lett. C)bis, del D.L. 2/03/2024 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56*”, la procedura di cui all'art. 5 commi da 5 a 12 del D.L. 22 Aprile 2023 n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera c)bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024, si applica fino al 31/12/2025 in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indette ai sensi dell'art. 59, comma 10 D.L. 25/05/2021, n. 73 convertito, con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno. Pertanto, relativamente alle assunzioni relative all'a.s. 2024/2025 i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno; per le assunzioni riferite all'a.s. 2025/2026 la medesima procedura si applica ai docenti inseriti a pieno titolo nella 1 fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi, cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2025. La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi.

VISTI i commi da 5 a 12 del succitato art. 5;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 158 del 31/07/2024 con cui è stato autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'a.s. 2024/2025

VISTO il dispositivo prot. 10852 del 9/08/2024 ed il dispositivo prot. n. 11130 del 13/08/2024 dell'USR Abruzzo con i quali sono stati ripartiti i posti assegnati fra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento per le scuole di ogni ordine e grado con riferimento all'a.s. 2024/2025;

VISTO il D.M. 111 del 6/06/2024 che qui si richiama integralmente, con il quale l'Amministrazione centrale ha dato attuazione alla procedura straordinaria sopra indicata prevista dall'art. 5 del D.L. 22 Aprile 2023 n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera c)bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024 decreto legge 2 Marzo 2024 n. 19;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5546 del 25/07/2024 avente ad oggetto “Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”;

VISTA L'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 recante “Procedure di aggiornamento



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

delle graduatorie provinciali di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTE le G.P.S. I° fascia, approvate e pubblicate da quest'Ufficio con provvedimento prot. 11586 del 21/08/2024;

VISTO il decreto prot. 11659 del 22/08/2024 con il quale è stato pubblicato il contingente ripartito a livello provinciale dei posti da destinare agli incarichi di cui alla procedura straordinaria in attuazione dell'art. 5, commi da 5 a 12 del DL 22 aprile 2023 n. 44;

VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “Polis Istanze on line” predisposta dal Ministero dell'istruzione entro il termine indicato del 7/08/2024;

VISTI i posti di sostegno vacanti e disponibili residuati dalle operazioni di immissioni in ruolo a.s. 2024/2025;

PRESO ATTO dell'elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero;

DISPONE

1. Per le motivazioni in premessa citate che qui si richiamano integralmente, gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Prima Fascia per i posti di sostegno, sono individuati quali destinatari, ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, D.L. 22 Aprile 2023 n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera c)bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024, della proposta di assunzione a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato, con decorrenza e presa di servizio 1/09/2024 ed assegnati alle sedi indicate nella allegata tabella, parte integrante del presente provvedimento.
2. I Dirigenti delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall'O.M. 88 del 16/05/2024;
3. Ai sensi dell'art. 6 D.M. 111/2024 comma I “*I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'art. 5 c, commi da 5 a 12 del D.L. svolgono il percorso annuale di prova in servizio di cui all'art. 13 del D.lgs 13 Aprile 2017 n. 59; comma II “Superate con valutazione positiva le procedure di cui all'art. 13 comma 1 del Dlgs 13 Aprile 2017 n. 59, i docenti svolgono una lezione simulata davanti al comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Ai fini di cui al presente decreto, il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico Regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici”;* comma III “*In caso di positiva valutazione del percorso annuale di prova in servizio e di giudizio positivo relativamente alla lezione simulata il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al presente decreto, nella medesima istituzione scolastica. La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'art. 1 comma 19, Legge 13/07/2015 n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'art. 438 del Dlgs 16 /04/1994, n. 297 e dall'art. 1 comma 116, della legge 13/07/2015 n. 107”.* comma IV “*Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato”.*
4. Si precisa, altresì, ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 11 del succitato D.L. che “*L'assegnazione*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.

Si precisa che gli aspiranti individuati come destinatari di proposta di nomina di cui al presente decreto possono inviare esplicita rinuncia all'incarico di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, D.L. 22 Aprile 2023 n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera c) bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024, entro e non oltre le ore **23.59 del 22/08/2024**. In caso contrario, l'assegnazione si intende accettata e l'aspirante non partecipa alle operazioni successive come sopra indicato.

La rinuncia può essere comunicata tramite e-mail con allegata copia di un documento d'identità, entro il termine di cui sopra all'indirizzo usp.aq@istruzione.it. Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST (www.csalaquila.it) con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Paola Iachini
(firmato digitalmente)